FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0049/CFA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0024/CFA/2026-2027

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Francesco Tuccari - Componente

Ida Raiola - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0024/CFA/2026-2027 proposto dal Sig. OMISSIS per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, n. 0042/TFNSD-2026-2027, depositata l'OMISSIS

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza, tenutasi in videoconferenza, in data OMISSIS il Presidente Ida Raiola e uditi l'Avv. D.C. per il reclamante e l'Avv. F.V. per la Procura federale; è presente altresì il Sig. OMISSIS

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto prot. OMISSIS del OMISSIS il Procuratore federale e il Procuratore federale aggiunto deferivano, tra gli altri, innanzi al Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare (d'ora in poi, anche TFN-SD), il sig. OMISSIS allenatore iscritto al Settore tecnico della F.I.G.C. e, all'epoca dei fatti, soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva (d'ora in poi, anche CGS) all'interno e nell'interesse della società OMISSIS per la quale si era tesserato a far data dal OMISSIS per rispondere: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dagli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso partecipato, in qualità di preparatore atletico, al ritiro pre-campionato della OMISSIS della società OMISSIS tenutosi nel OMISSIS a OMISSIS pur sprovvisto di tesseramento per la società OMISSIS per la quale si è tesserato a far data dal OMISSIS b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore tecnico della F.I.G.C. e dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. a), c) e f), e comma 2, lett. a), c) e f), e 6 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere lo stesso, nel corso del ritiro pre-campionato della OMISSIS della società OMISSIS svoltosi nel OMISSIS a OMISSIS durante un allenamento, proferito all'indirizzo dei calciatori minorenni sig.ri OMISSIS e OMISSIS una frase offensiva, irriguardosa e lesiva della dignità e dell'autostima dei predetti tesserati, nonché contenente un'allusione sessualmente esplicita, del seguente testuale tenore: «vai OMISSIS, corri, dì a OMISSIS che è la tua puttana, senti come glielo metti al culo ciaf ciaf».

1.1. Con decisione pubblicata in data OMISSIS il TFN-SD irrogava, tra gli altri, al sig. OMISSIS la sanzione della squalifica per mesi 8 (otto).

1.2. Con atto notificato via pec e depositato in data OMISSIS il sig. OMISSIS proponeva reclamo avverso detta decisione, articolando i seguenti motivi di gravame:

I. Vizio di motivazione nella determinazione della sanzione disciplinare, violazione dei principi di proporzionalità e di individualizzazione della sanzione – Omessa specificazione e quantificazione della sanzione in ordine ai due capi di incolpazione,

capo a) e capo b);

II. Sul capo a) - Erroneità e ingiustizia della decisione impugnata per violazione del principio di proporzionalità, adeguatezza ed equità nel trattamento sanzionatorio ex artt. 9, comma 1, lett. a), 12, comma 1, e 13, comma 1, lett. e) del CGS F.I.G.C. con esclusivo riferimento al Capo A) dell'incolpazione – Ammissione della violazione formale e richiesta di rimodulazione della sanzione nella misura minima edittale dell'ammonizione;

III. Sul capo b) - Erronea qualificazione giuridica del fatto - Difetto di offensività concreta - Erroneità, ingiustizia e difetto di motivazione della decisione impugnata per travisamento dei fatti e omessa valutazione del materiale probatorio in atti;

IV. Palese disparità di trattamento e violazione del principio di uguaglianza e analogia giudiziale rispetto ad altri precedenti giurisprudenziali (Dec. n. 0191/TFNSD-2025-2026) (C.U. N. 141/AA del 22/09/2025 – appl. Sanzione ex art. 126 CGS);

V. Erronea valutazione della condotta processuale quale elemento aggravante - Violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost. - art. 2 CGS CONI e art. 44 del CGS F.I.G.C.) - eventuale applicazione dell'attenuante dell'incensuratezza.

1.3. All'udienza del giorno OMISSIS tenutasi con la modalità della videoconferenza, il difensore del reclamante concludeva in conformità al reclamo, mentre il rappresentante della Procura federale chiedeva la conferma della decisione impugnata.

1.4. All'esito della discussione, il reclamo passava in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. In limine litis va precisato che il reclamo investe esclusivamente quella parte della decisione impugnata contenente statuizioni relative al sig. OMISSIS cosicché essa sarà esaminata solo in parte qua e nei limiti in cui l'anzidetto sig. OMISSIS ha proposto gravame.

2.1. Il reclamo, nei limiti in cui è stato spiegato, è in parte fondato e va accolto nei termini che vanno ad esporsi.

2.2. Il Collegio osserva che la Procura federale ha formulato due addebiti a carico del reclamante, con i quali, rispettivamente, ha contestato la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F. e agli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore tecnico, per avere partecipato, in qualità di preparatore atletico, al ritiro pre-campionato della OMISSIS della OMISSIS tenutosi nel OMISSIS a OMISSIS pur sprovvisto di tesseramento per la società (capo di incolpazione a)), e la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., all'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore tecnico e agli artt. 3, 4, comma 1, lett. a), c) e f), e comma 2, lett. a), c) e f), e 6 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere, nel corso del medesimo ritiro e durante un allenamento, proferito all'indirizzo dei calciatori minorenni OMISSIS e OMISSIS una frase offensiva, irriguardosa e lesiva della dignità e dell'autostima dei predetti tesserati, contenente un'allusione sessualmente esplicita, del seguente tenore: «vai OMISSIS, corri, dì a OMISSIS che è la tua puttana, senti come glielo metti al culo ciaf ciaf» (capo di incolpazione b)).

2.3. Con il secondo motivo di reclamo la difesa del reclamante, pur riconoscendo la sussistenza della violazione contestata con il capo a), ha dedotto che il Tribunale avrebbe errato nel far confluire un illecito «prettamente cartolare» nella sanzione complessiva e ha chiesto che per tale capo sia irrogata la sola ammonizione.

2.3.1. Il motivo è infondato.

2.3.2. Difatti, la violazione non si esaurisce nel mancato rispetto di un termine amministrativo, ma attiene al difetto di un presupposto sostanziale dell'esercizio dell'attività tecnica nell'ordinamento federale: il tesseramento del tecnico presso la società per la quale opera, prescritto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore tecnico, è lo strumento attraverso il quale l'ordinamento verifica il possesso dei requisiti di abilitazione e di aggiornamento professionale e assoggetta il tecnico ai controlli federali (CFA, Sez. I, n. 102/2022-2023).

Nel caso di specie, come dichiarato dallo stesso reclamante nell'audizione del OMISSIS il tesseramento non si era perfezionato perché egli non aveva ancora frequentato il corso di aggiornamento obbligatorio, ed egli era partito per il ritiro «sapendo di non essere tesserato».

La violazione si è inoltre consumata in un ritiro di più giorni con calciatori minorenni, affidati in via esclusiva allo staff tecnico, e nell'attività giovanile la minore età dei tesserati coinvolti costituisce, semmai, elemento che aggrava la violazione (CFA, Sez. I, n. 21/2026-2027).

L'ammonizione risulterebbe, pertanto, priva del necessario requisito dell'adeguatezza e inidonea ad assicurare i caratteri di effettività e di afflittività che l'art. 44, comma 5, CGS impone a tutte le sanzioni, mentre l'ammissione della violazione rileva quale circostanza attenuante ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. e), CGS, della quale si terrà conto nella determinazione della sanzione.

2.4. Con gli altri motivi di reclamo, la difesa del reclamante si è lamentata, in primo luogo, della erroneità e sproporzione della sanzione applicata rispetto ai fatti contestati (primo motivo di reclamo, relativo ai capi a) e b) di incolpazione); in secondo luogo, della erronea qualificazione giuridica del fatto in quanto carente di offensività in concreto (terzo motivo di reclamo, relativo al capo b) di incolpazione); in terzo luogo, della disparità di trattamento e della violazione del principio di uguaglianza e analogia giudiziale rispetto ad altre vicende assimilabili a quella in esame, nelle quali vi era stata l'applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite (quarto motivo di reclamo, relativo al capo b) di incolpazione) e, infine, della erronea valutazione della condotta processuale quale elemento aggravante della responsabilità disciplinare e dell'omessa considerazione della condizione di incensurato dell'incolpato (quinto motivo di gravame).

2.5. Ciò posto, seguendo l'ordine logico delle questioni da esaminare e decidere, va scrutinata prioritariamente la censura articolata, in relazione al capo b) di incolpazione, con il terzo motivo di gravame: con essa la difesa del reclamante ha dedotto che il Tribunale federale nazionale avrebbe erroneamente ricondotto alla disciplina in materia di *safeguarding* - ossia al complesso di norme, procedure e pratiche introdotte nell'ordinamento e, con particolare grado di specificazione, nell'ordinamento sportivo, per proteggere i minori e le persone vulnerabili da abusi, violenze, discriminazioni e negligenze - un'espressione che, in realtà, sarebbe stata soltanto volgare e sconveniente e pronunciata al fine di motivare i ragazzi, impegnati in una sessione di allenamento, all'esercizio fisico, senza alcuna connotazione di minaccia o di pressione, qualificandola come abuso; che, inoltre, la decisione non avrebbe motivato sulla concreta incidenza dell'episodio sulla personalità del minore, atteso il tempo intercorso prima dell'iniziativa assunta dai genitori, interessati, a quel punto, ad ottenere il rilascio del nulla osta per consentire il passaggio del figlio ad altra associazione sportiva; che, infine, il Tribunale avrebbe recepito acriticamente la tesi accusatoria, omettendo di valutare le dichiarazioni dei compagni di squadra, i quali, ascoltati in sede istruttoria, avevano riportato la frase come scherzosa, riferendo di averne riso.

2.5.1. Il motivo è infondato.

2.5.2. La Corte osserva che il fatto storico risulta provato anzitutto dalle dichiarazioni della persona offesa, OMISSIS il quale, sentito il OMISSIS alla presenza dei genitori, ha confermato integralmente il contenuto della segnalazione, ha riferito la frase pronunciata dal sig. OMISSIS all'indirizzo del compagno OMISSIS ha precisato che essa era stata accompagnata da un battito di mani e dall'espressione «ciaf-ciaf», volta a simulare il suono di un rapporto sessuale, e ha indicato i compagni presenti.

Le dichiarazioni della persona offesa non costituiscono una prova *minoris generis* e possono, anche da sole, fondare l'affermazione di responsabilità, previa verifica più penetrante e rigorosa della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del racconto (CFA, Sez. I, n. 35/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 10/2026-2027; CFA, SS.UU., n. 30/2025-2026).

Nella specie tale verifica ha esito positivo, poiché il racconto è preciso, coerente e riscontrato dalle dichiarazioni dirette di due compagni di squadra presenti all'allenamento, entrambi sentiti l'OMISSIS OMISSIS il quale ha confermato che «la frase è stata proprio questa», e OMISSIS il quale, pur non essendo certo delle parole esatte, ne ha riferito il nucleo essenziale («OMISSIS corri, OMISSIS è la tua puttana»).

Le differenze sul tenore letterale riferito dalle diverse fonti non assumono portata decisiva, poiché il nucleo offensivo della condotta, costituito dall'allusione sessuale degradante rivolta al minore, resta immutato in ciascuna versione (CFA, Sez. I, n. 37/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 10/2026-2027).

Le dichiarazioni dell'allenatore OMISSIS il quale ha riferito di non avere udito la frase e di averne appreso il contenuto il OMISSIS da OMISSIS e, subito dopo, dal padre del minore, hanno invece carattere de relato e non assumono valenza probatoria autonoma (CFA, Sez. I, n. 36/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 28/2026-2027), pur confermando che già all'inizio del mese di OMISSIS la società era stata informata dell'accaduto.

È noto, peraltro, che, nell'ambito del procedimento disciplinare sportivo, per l'affermazione della responsabilità disciplinare non è richiesta la certezza assoluta della commissione dell'illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, in quanto la regola del c.d. *standard* probatorio si attesta a un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità e inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio, essendo sufficiente l'acquisizione, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, di una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito (CFA, Sez. I, n. 9/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 10/2026-2027; CFA, SS.UU., n. 34/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 99/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 7/2025-2026; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 13/2016; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 6/2016).

2.5.3. Nessun soverchio rilievo può poi attribuirsi alla asserita tardività della denuncia da parte dei genitori del minore né ritenere che tale asserita tardività sia in grado di sminuire l'attendibilità del racconto: dall'istruttoria condotta emerge, infatti, che già nell'autunno del OMISSIS i genitori del minore avevano rappresentato i fatti ai dirigenti della società, in occasione della richiesta del nulla osta (lo stesso sig. OMISSIS ha dichiarato di esserne stato informato già alla OMISSIS, e gli stessi genitori hanno spiegato, plausibilmente, di avere atteso il perfezionamento del nuovo tesseramento del figlio per evitare ripercussioni sul suo percorso sportivo. La circostanza risulta, inoltre, confermata dal fatto che proprio l'OMISSIS OMISSIS nell'adottare il provvedimento di sospensione cautelare del OMISSIS nei confronti del sig. OMISSIS dava atto che i genitori avevano riferito l'accaduto ai dirigenti della società già al momento della richiesta del nulla osta.

2.5.4. Diversamente da quanto opinato dalla difesa del reclamante, non vale ad escludere l'offensività della frase pronunciata dal reclamante il fatto che i presenti o, *rectius,* alcuni dei presenti ne avessero colto il tono scherzoso sia perché, in via generale, questo aspetto non può assumere rilievo in un contesto in cui si relazionano soggetti che si trovano in posizione di oggettiva disparità (adulti/minori; allenatore o preparatore atletico/ calciatori allenati) e la frase viene pronunciata in relazione al soggetto istituzionalmente "più debole", sia, più in particolare, perché, nel caso di specie, almeno una delle persone sentite in sede istruttoria ha riferito che il compagno al cui indirizzo erano state pronunciate le parole pronunciate dal reclamante ci era rimasto male (v. verbale delle dichiarazioni rese da OMISSIS in data OMISSIS p. 2: «D. Quando OMISSIS si è rivolto in quel modo nei confronti di OMISSIS il suo ex compagno come ha reagito? R. Si vedeva che ci era rimasto male»).

2.5.5. In definitiva, la condotta tenuta dal reclamante, per come essa è stata accertata all'esito dell'istruttoria svolta, è riconducibile alle fattispecie contestate come addebiti a suo carico. Infatti, principiando dall'art. 4, comma 1, CGS va detto che si tratta di una norma cardine dell'ordinamento sportivo in quanto impone ai soggetti di cui all'art. 2 di osservare i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva e costituisce una norma di chiusura, la cui violazione è rilevante in via autonoma, senza necessità di una concorrente violazione di altra norma del Codice (CFA, Sez. I, n. 2/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 9/2026-2027; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 35/2015; Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 24/2025). Il precetto recato dall'art. 4 CGS si specifica, in materia di tutela dei minori, nelle disposizioni del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, adottato con il Comunicato ufficiale n. 68/A del 27 agosto 2024, il quale, unitamente alle Linee guida di cui al Comunicato ufficiale n. 87/A del 31 agosto 2023 e all'art. 28-bis del Codice di giustizia sportiva, vale ad attuare in ambito federale i principi sanciti dall'art. 33, ultimo comma, della Costituzione, dall'art. 16 del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, e dall'art. 33, comma 6, del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (CFA, Sez. I, n. 1/2026-2027; CFA, SS.UU., n. 41/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 52/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 92/2024-2025). In tale quadro il diritto alla salute e al benessere psicologico ed emotivo dei minori assume un rilievo prevalente rispetto al risultato sportivo, con la conseguenza che la finalità di stimolo al miglioramento delle prestazioni sportive non può mai essere invocata come alibi per giustificare espressioni lesive della dignità dei minori, e le dinamiche di squadra e di spogliatoio non consentono di derubricare a goliardia condotte pregiudizievoli dell'integrità emotiva e morale dei giovani sportivi (CFA, Sez. I, n. 1/2026-2027; CFA, SS.UU., n. 92/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 57/2024-2025).

2.5.6. Più in particolare, va rammentato che l'art. 4, comma 2, lett. a), del Regolamento definisce l'abuso psicologico come «qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità» dei tesserati, mentre la lett. c) del medesimo comma definisce la molestia sessuale come «qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico», precisando che tali atti o comportamenti «possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite […] anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante». L'art. 5, lett. f), del Regolamento impone, poi, ai tesserati, tra le buone pratiche, di «evitare apprezzamenti, commenti e valutazioni che possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona, anche se strettamente inerenti alla prestazione sportiva» e l'art. 37 del Regolamento del Settore tecnico, a sua volta, impone all'allenatore di essere «esempio di disciplina e correttezza sportiva».

2.5.7. Alla luce del quadro normativo appena riferito non può revocarsi in dubbio che la frase pronunciata dal sig. OMISSIS presenti un contenuto sessualmente esplicito che non lascia margini di dubbio: essa attribuisce a un OMISSIS l'appellativo di «puttana» del compagno, gli assegna il ruolo di oggetto passivo di un atto sessuale e lo rappresenta in termini degradanti, accompagnando le parole con un verso e con un battito di mani volti a mimare il suono di un rapporto sessuale. Si tratta, all'evidenza, di un'allusione sessualmente esplicita dall'effetto degradante e umiliante, che integra la fattispecie della molestia sessuale di cui all'art. 4, comma 2, lett. c), del Regolamento, e, al contempo, di un trattamento idoneo a incidere sul senso di identità, dignità e autostima del destinatario, riconducibile alla fattispecie dell'abuso psicologico di cui alla lett. a) del medesimo comma.

2.5.8. La gravità della condotta risulta accentuata dalle circostanze in cui essa è stata posta in essere: la frase è stata rivolta da un adulto investito di una funzione educativa a due ragazzi di OMISSIS alla presenza del gruppo squadra, nel corso di un

ritiro, cioè in un contesto nel quale i minori sono affidati in via esclusiva alla custodia e alla cura dello staff tecnico, lontano dalle famiglie.

2.5.9. Né può essere condivisa la tesi del reclamante secondo cui la condotta, in quanto unica e non reiterata, non potrebbe assumere rilievo ai sensi del Regolamento: ai fini della sussistenza dell'abuso psicologico non è necessaria la reiterazione della condotta, essendo sufficiente un singolo atto indesiderato consistente in mancanza di rispetto, sopraffazione o qualsiasi altro trattamento idoneo a incidere sul senso di identità, dignità e autostima del tesserato ovvero a intimidirlo, turbarlo o alterarne la serenità (CFA, Sez. I, n. 1/2026-2027; CFA, Sez. II, n. 139/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 114/2025-2026) e analoga conclusione vale per la molestia sessuale, la cui definizione regolamentare si riferisce a «qualunque atto o comportamento», con ciò rendendo palese che anche un singolo episodio è idoneo a integrare la fattispecie.

2.5.10. Del pari non può essere condivisa l'allegazione difensiva secondo la quale il Tribunale avrebbe dovuto motivare sul pregiudizio concretamente subito dal minore, eventualmente comprovato da referti psicologici. Si può osservare in contrario che le fattispecie di abuso psicologico e di molestia di cui al Regolamento non costituiscono illeciti di danno che richiedono la prova dell'effettivo pregiudizio patito dalla vittima, essendo costruite dal legislatore federale in termini di idoneità lesiva della condotta, come dimostrano l'uso del modo congiuntivo («possa incidere») e dell'espressione «tale da», in luogo di formule quali «che abbia inciso» (CFA, Sez. I, n. 1/2026-2027), dal momento che il sistema di tutela mira a intercettare e reprimere le condotte di abuso prima che queste producano conseguenze irreversibili, e verrebbe svuotato della sua funzione marcatamente preventiva ove si dovesse attendere che il soggetto passivo fornisca la dimostrazione del proprio stato di turbamento (CFA, Sez. I, n. 1/2026-2027).

2.5.11. In ogni caso, ai fini dell'accertamento della condizione di disagio della vittima non è necessaria una certificazione medica, ben potendo lo stato di disagio essere desunto dalle dichiarazioni della persona offesa e dagli ulteriori elementi acquisiti (CFA, Sez. II, n. 139/2025-2026). Nella specie, il disagio del minore emerge dalle dichiarazioni e dalla condotta dei genitori e dalla stessa scelta di interrompere il rapporto con la società, maturata a breve distanza dal ritiro; né il fatto che il ragazzo abbia proseguito per qualche settimana gli allenamenti vale a smentirlo, essendo del tutto comprensibile che un OMISSIS non riveli immediatamente un episodio umiliante di contenuto sessuale.

2.5.12. Va soggiunto, inoltre, che la circostanza che alcuni compagni abbiano riso non attenua, ma semmai aggrava, il disvalore della condotta, poiché rivela che la frase ha esposto la vittima al dileggio del gruppo, amplificandone l'effetto umiliante. Del resto, i Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione adottati dal CONI nel 2023 fanno espresso divieto ai tesserati di utilizzare un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, «anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo» (art. 12, lett. b), in correlazione con l'art. 11), e il medesimo divieto è testualmente riprodotto nei codici di condotta adottati dalla stessa OMISSIS e acquisiti agli atti del procedimento, mentre il sig. OMISSIS nell'audizione del OMISSIS ha dichiarato di conoscere "bene" la normativa in materia di safeguarding e il codice etico.

2.5.13. Né può valere a escludere l'elemento soggettivo l'abitudine del sig. OMISSIS a rivolgersi ai calciatori con parolacce, da lui stesso ammessa, e con battute a sfondo sessuale, riferita dal calciatore OMISSIS poiché tale abitudine, lungi dal rendere innocua la condotta, dimostra una consapevole adozione di un registro comunicativo radicalmente incompatibile con il ruolo educativo dell'allenatore di minori.

2.5.14. Infine, non sussiste alcuna violazione dei principi di tipicità e di offensività dell'illecito disciplinare, atteso che, sotto il primo profilo, il fatto è stato puntualmente descritto nel capo di incolpazione e la sua riconduzione all'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva e alle fattispecie del Regolamento si fonda su definizioni normative espresse, sicché l'esigenza di prevedibilità della sanzione è pienamente soddisfatta, mentre, quanto al profilo dell'offensività, il richiamo del reclamante ai principi dell'ordinamento statale, che richiederebbero un'effettiva lesione dei diritti fondamentali della persona, non tiene conto dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, il quale, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, ben può qualificare come illecite condotte non penalmente rilevanti; la rilevanza disciplinare della condotta va infatti apprezzata anche a prescindere dalle definizioni penalistiche o proprie di altri ordinamenti, quando l'oggettivo connotato sessuale del fatto non lasci alcun dubbio (Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 55/2026).

2.6. Venendo ora allo scrutinio del primo motivo di reclamo, con il quale la difesa del reclamante ha dedotto che la decisione impugnata sarebbe viziata per difetto di motivazione sulla determinazione della sanzione e per violazione dei principi di proporzionalità e di individualizzazione della pena, poiché il Tribunale si sarebbe limitato a quantificare la sanzione complessiva in otto mesi di squalifica senza specificare la quota riferibile al capo a) e quella riferibile al capo b), senza chiarire se abbia operato un cumulo materiale o un cumulo giuridico e senza illustrare il metodo seguito, così impedendo alla difesa di articolare specifiche censure e a questa Corte di esercitare un effettivo controllo, la Corte osserva che il motivo è, per un profilo, infondato e, per altro profilo, fondato.

2.6.1. Sotto il primo profilo, la Corte osserva che non è previsto che il giudice disciplinare determini separatamente la sanzione riferibile a ciascuno dei capi di incolpazione contestati al medesimo soggetto: quando gli addebiti siano contestati e accertati ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, le relative sanzioni non sono predeterminate nel minimo e nel massimo, proprio in ragione dell'elasticità che caratterizza la norma e della sua adattabilità alle singole fattispecie, e la commisurazione non consegue a un cumulo materiale delle sanzioni riferibili ai singoli capi di incolpazione, ma a una valutazione globale e unitaria del complessivo disvalore delle condotte accertate (CFA, Sez. I, n. 9/2026-2027; CFA, SS.UU., n. 113/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 53/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 67/2024-2025). In coerenza con la giurisprudenza costituzionale che esclude automatismi sanzionatori, il giudice sportivo è chiamato, infatti, a una valutazione complessiva e unitaria della gravità dell'illecito, che si intreccia in modo inscindibile con la determinazione della sanzione e orienta la dosimetria complessiva verso una risposta punitiva proporzionata al concreto disvalore del fatto (CFA, Sez. I, n. 1/2026-2027).

2.6.2. Il motivo di reclamo in esame è, invece, fondato sotto altro profilo e, segnatamente, nella parte in cui la difesa del reclamante ha formulato il rilievo secondo cui la motivazione della decisione impugnata sulla dosimetria della sanzione risulta essere estremamente sintetica, risolvendosi nel richiamo alla condotta processuale dell'incolpato e nell'affermazione della congruità della sanzione richiesta dalla Procura federale. Infatti, all'ampia discrezionalità di cui il giudice sportivo dispone nella determinazione della sanzione fa da contraltare un puntuale obbligo di motivazione della dosimetria, che non può dirsi soddisfatto dall'impiego di indicazioni succinte o di formule di stile (CFA, Sez. I, n. 15/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 85/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 34/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 45/2025-2026; Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 29/2026).

2.7. È, invece, del tutto infondato il quarto motivo di reclamo, con il quale la difesa del reclamante ha dedotto la disparità tra il trattamento sanzionatorio applicato nella vicenda in esame dal TFN-SD rispetto a due precedenti: la decisione del Tribunale federale nazionale n. 191/TFNSD-2025-2026, nella quale, a fronte di insulti gravi, reiterati e discriminatori rivolti a giovani calciatori, sarebbe stato applicato il minimo edittale di quattro mesi valorizzando il tono scherzoso delle espressioni, e, l'irrogazione, rispetto alla sanzione di due mesi di squalifica applicata, ai sensi dell'art. 126 del Codice di giustizia sportiva, a un allenatore di una OMISSIS con il Comunicato ufficiale n. 141/AA del 22 settembre 2025, per espressioni offensive rivolte alla squadra.

2.7.1. La censura non può essere condivisa, perché muove da un presupposto erroneo, consistente nell'asserita esistenza di un minimo edittale di quattro mesi per la violazione contestata. Nella vicenda in esame, l'addebito è stato contestato e accertato ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per la cui violazione l'art. 4, comma 2, rinvia alle sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g) e h), senza predeterminarne il minimo e il massimo (CFA, Sez. I, n. 9/2026-2027) e l'unica soglia normativamente prevista per le condotte di abuso è quella stabilita dall'art. 28-bis, comma 5, del Codice di giustizia sportiva, in vigore dal 1° settembre 2024, a norma del quale i tesserati che pongono in essere le condotte di abuso, violenza e discriminazione di cui all'art. 4 del Regolamento sono puniti con l'inibizione o la squalifica «non inferiore a sei mesi». Tale disposizione, non contestata nel caso di specie, non opera come norma sanzionatoria applicata, ma costituisce un significativo parametro del disvalore che l'ordinamento federale attribuisce alle condotte di abuso, del quale il giudice ben può tenere conto nella commisurazione della sanzione irrogata ai sensi dell'art. 4, comma 1 (CFA, Sez. I, n. 9/2026-2027), cosicché la sanzione inflitta in primo grado non si collocava affatto al doppio di un inesistente minimo edittale; della sua congruità si dirà al punto 2.9.

2.7.2. La Corte osserva, peraltro, che la comparazione con le sanzioni irrogate in altri procedimenti non può fondare una censura di disparità di trattamento, dal momento che il giudizio sulla misura della sanzione è, per sua natura, individualizzato e calibrato sulle specifiche circostanze del fatto e sulla personalità del suo autore, sicché la mera evocazione di precedenti decisioni non vale a fondare un giudizio di illegittimità, se non accompagnata dalla specifica dimostrazione dell'identità delle fattispecie poste a confronto (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 30/2021; Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 23/2022) e anche ove in altri casi fosse stata adottata una sanzione indebitamente lieve, ciò non giustificherebbe la ripetizione di una valutazione erroneamente tollerante di comportamenti che, specie quando rivolti a giovani atleti, costituiscono l'esatto contrario delle regole di correttezza (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 9/2015).

2.7.3. Nella specie, peraltro, le fattispecie poste a confronto non sono omogenee: quanto alla decisione n. 191/TFNSD-2025-2026, si tratta di una pronuncia di primo grado, non vincolante per questa Corte, resa in un procedimento nel quale, come risulta dalla decisione n. 184/TFNSD-2025-2026 adottata nei confronti degli altri incolpati del medesimo procedimento, gli addebiti erano stati contestati ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice di giustizia sportiva e dell'art. 4, comma 1, lett. a), e) e i), del Regolamento, e dunque per abuso psicologico, negligenza e comportamenti discriminatori, ma non per molestia sessuale, in relazione a calciatori di una OMISSIS sicché la diversità delle condotte contestate, dell'età dei destinatari e del contesto preclude in radice ogni utile comparazione; quanto alla sanzione applicata con il Comunicato ufficiale n. 141/AA del 22 settembre 2025, essa non costituisce l'esito di un accertamento giustiziale, ma di un accordo raggiunto, ai sensi dell'art. 126 del Codice di giustizia sportiva, tra la Procura federale e l'incolpato prima del deferimento e, come è noto, tale accordo, operando esclusivamente nei rapporti tra Procura federale e soggetto dell'ordinamento, non comporta ammissione di responsabilità né accertamento del fatto e produce il solo effetto

di impedire l'azione disciplinare nei confronti del richiedente (CFA, Sez. I, n. 2/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 96/2025-2026; Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 4/2019), sicché il suo contenuto non può costituire parametro di riferimento per la misura della sanzione irrogata in sede contenziosa (CFA, Sez. I, n. 96/2025-2026; CFA, Sez. III, n. 120/2023-2024).

2.8. È in parte fondato il quinto motivo di reclamo, con il quale la difesa del reclamante ha lamentato che Tribunale avrebbe illegittimamente valorizzato, ai fini della determinazione della sanzione, la circostanza che egli avesse sempre negato l'addebito senza mostrare segnali di resipiscenza, in violazione del diritto di difesa, e che tale affermazione sarebbe comunque inesatta, avendo egli, unitamente alla società, chiesto un incontro con i genitori del minore e essendosi autosospeso dal mese di OMISSIS con perdita dei compensi; lamenta che la Procura federale, con un diniego aprioristico, gli avrebbe precluso l'accesso alla definizione del procedimento ai sensi degli artt. 126 e 127 del Codice di giustizia sportiva e ai relativi benefici; deduce, infine, che il Tribunale avrebbe trascurato il suo stato di incensuratezza disciplinare, che, pur non tipizzato, potrebbe operare come circostanza attenuante.

2.8.1. Il motivo è fondato nella parte in cui censura la valorizzazione, ai fini della misura della sanzione, della negazione dell'addebito: la mancata ammissione costituisce espressione del diritto di difesa e non può essere valorizzata quale circostanza aggravante (CFA, SS.UU., n. 17/2025-2026), mentre la decisione impugnata, nel motivare la sanzione, ha espressamente fatto leva sulla circostanza che il sig. OMISSIS «ha sempre negato l'addebito e non ha mostrato nessun segnale di resipiscenza anche in udienza».

La negazione dell'addebito, pur non potendo aggravare la sanzione, preclude tuttavia il riconoscimento, per il capo b), della circostanza attenuante di cui all'art. 13, comma 1, lett. e), CGS, la quale presuppone che chi commette l'illecito ne riconosca lealmente la responsabilità e non è applicabile a chi neghi in giudizio di avere commesso i fatti contestati (CFA, Sez. I, n. 3/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 75/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 100/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 23/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 62/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 68/2025-2026), cosicché, con riferimento al capo b), l'assenza di ammissione rileva soltanto quale mancanza di un elemento di attenuazione e non quale elemento di aggravamento, ed è in questi termini che questa Corte ne terrà conto nella determinazione della sanzione. Il motivo è, invece, infondato quanto all'asserita autosospensione e al diniego di patteggiamento, per le ragioni che seguono.

2.8.2. Non può, invece, assegnarsi rilievo alla circostanza, affermata dal reclamante, secondo cui egli si sarebbe «autosospeso» dall'attività, poiché dagli atti emerge che la sospensione è stata disposta dalla OMISSIS con provvedimento del OMISSIS quale misura cautelare interna, adottata soltanto dopo l'audizione dei dirigenti della società da parte della Procura federale e a fronte della negazione dei fatti da parte dello stesso sig. OMISSIS il quale nell'audizione del OMISSIS ha del resto dichiarato di essere stato «sospeso dalla mia società in via cautelare». Si tratta, dunque, di una misura organizzativa adottata dalla società, non riconducibile a una spontanea iniziativa dell'incolpato e priva di qualsiasi valenza sanzionatoria nell'ordinamento federale, che non può essere computata nella sanzione disciplinare né assumere rilievo quale condotta riparatoria ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c), del Codice di giustizia sportiva.

2.8.3. Con riferimento al mancato accesso alla definizione consensuale del procedimento, la Corte osserva, infine, che la scelta di consentire al patteggiamento costituisce frutto di una valutazione rimessa all'esclusivo apprezzamento discrezionale della Procura federale, apprezzamento che non è possibile sindacare in sede giustiziale (CFA, SS.UU., n. 34/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 53/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 96/2025-2026; Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 50/2025).

Nella specie, inoltre, il diniego della Procura federale era imposto dallo stesso Codice di giustizia sportiva, poiché gli artt. 126, comma 7, e 127, comma 7, escludono l'applicazione di sanzioni su richiesta, prima e dopo il deferimento, «per gli episodi di abusi o di molestie sessuali», e l'addebito di cui al capo b) è stato contestato, tra l'altro, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), e comma 2, lett. c), del Regolamento, relativi appunto alla molestia sessuale.

2.8.4. Quanto all'incensuratezza dell'incolpato, oggi reclamante, la Corte osserva che l'assenza di precedenti disciplinari non costituisce circostanza attenuante tipica, ma può essere apprezzata nella determinazione della misura della sanzione, ai sensi dell'art. 13, comma 2, CGS, disposizione che consente agli organi di giustizia di prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze idonee a giustificare una diminuzione della sanzione (Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 45/2026), e rientra comunque tra i parametri dell'adeguatezza della sanzione irrogata, che deve tenere conto della gravità del fatto, dell'intensità dell'elemento psicologico e della personalità dell'incolpato, in relazione al contesto ambientale e agli eventuali precedenti disciplinari (CFA, Sez. II, n. 139/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 28/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 119/2025-2026).

Al riguardo, è noto che le circostanze attenuanti atipiche devono fondarsi su elementi certi e obiettivi e non possono risolversi in un indiscriminato potere di mitigazione (CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 15/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 61/2025-2026), e che la motivazione che sorregge l'applicazione della sanzione può ritenersi esauriente anche a fronte della dedotta incensuratezza dell'incolpato, ove dia conto della gravità oggettiva del fatto (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 63/2015).

Di essa, pertanto, la Corte terrà conto nella determinazione della sanzione.

2.9. Venendo alla determinazione della sanzione, che, per effetto della parziale fondatezza del primo e del quinto motivo e dell'effetto devolutivo del reclamo, compete a questa Corte ai sensi dell'art. 106, comma 2, CGS, il Collegio ritiene che la sanzione di otto mesi di squalifica irrogata in primo grado non sia proporzionata al complessivo disvalore delle condotte accertate.

Depongono in tal senso il carattere isolato dell'episodio di cui al capo b), l'assenza di precedenti disciplinari a carico del reclamante, apprezzabile ai sensi dell'art. 13, comma 2, CGS, e l'ammissione della violazione di cui al capo a), che integra, limitatamente a tale capo, la circostanza attenuante di cui all'art. 13, comma 1, lett. e), CGS.

Va inoltre considerato che la decisione impugnata ha commisurato la sanzione anche sulla negazione dell'addebito, elemento che, per le ragioni esposte al punto 2.8.1, non poteva essere valorizzato in chiave aggravante.

Non risulta, infine, che il reclamante fosse a conoscenza della particolare condizione di vulnerabilità del minore, nota alla società, sicché tale condizione, che avrebbe accentuato il disvalore della condotta ove conosciuta (CFA, Sez. I, n. 40/2026-2027), non può essere posta a carico del reclamante in sede di commisurazione della sanzione. Quanto alla soglia di sei mesi prevista dall'art. 28-bis, comma 5, CGS, essa rileva nella specie soltanto come parametro del disvalore della condotta, e non come norma sanzionatoria applicata, poiché l'addebito è stato contestato e accertato ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS, per la cui violazione le sanzioni non sono predeterminate nel minimo e nel massimo (CFA, Sez. I, n. 9/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 40/2026-2027). All'esito di una valutazione globale e unitaria del disvalore delle due condotte, la Corte ritiene pertanto equo determinare la sanzione complessiva in mesi 6 (sei) di squalifica, precisando, per esigenze di trasparenza della dosimetria, che a tale risultato concorrono la condotta di cui al capo b) per mesi 5 (cinque) e quella di cui al capo a) per mese 1 (uno).

2.9.1. La sanzione così rideterminata, ad avviso della Corte, è coerente con il principio di proporzionalità del trattamento sanzionatorio, rispetto alla gravità del fatto, e di afflittività della sanzione, sanciti dall'ordinamento sportivo, e risponde alla finalità deterrente dell'apparato sanzionatorio, tanto sul piano della prevenzione generale quanto su quello della prevenzione speciale (CFA, Sez. I, n. 1/2026-2027; CFA, SS.UU., n. 17/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 4/2025-2026).

2.10. Il reclamo va, pertanto, accolto solo in parte, limitatamente alla rideterminazione della sanzione complessiva da irrogare al reclamante, che viene commisurata in mesi 6 (sei) di squalifica.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al sig. OMISSIS la squalifica di mesi 6 (sei).

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Ida Raiola — Mario Luigi Torsello

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce